



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 395 DEL 27/12/2022

OGGETTO : PAIR 2020 - ADOZIONE DAL 01/01/2023 AL 30/04/2023 DI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DI MISURE EMERGENZIALI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13.08.2010.

Sindaco

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n° 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- i contenuti del “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo Di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR

2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1523 del 02/11/2020 “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto di prorogare le disposizioni del PAIR 2020 fino al 31/12/2021;
- la sentenza del 10/11/2020, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna per il superamento del valore limite giornaliero di PM10;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 33 e 189 del 2021, con le quali sono state approvate misure straordinarie, sia strutturali che emergenziali, per la tutela della qualità dell'aria al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2130 del 12/12/2021 “Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l'adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto di prorogare le disposizioni del PAIR 2020 fino all'approvazione del nuovo Piano e ha stabilito ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria;

Visti in particolare:

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;

Visti altresì:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, n. 181 del 25/09/2020, “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.” e in particolare il punto 2 che stabilisce che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, trovino applicazione dal 11 gennaio 2021;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, n. 2 del 08/01/2021, “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DIESEL.” e in particolare l'art. 1 che stabilisce che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, prorogate all'11 gennaio 2021 dalla propria Ordinanza n. 181 del 25 settembre 2020, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria;

Considerato:

- che lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 è terminato il 31/03/2022;

Visti inoltre:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative” con la quale la Regione Emilia-Romagna aderisce, adeguandolo alla realtà regionale, al progetto MOVE-IN ideato dalla Regione Lombardia;
- l’art. 36 della Legge Regionale n. 11 del 03/08/2022 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo” che stabilisce che l’entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e di quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, è prorogata sino all’attivazione del servizio MOVE-IN e, in ogni caso, non oltre il 31/12/2022;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2127 del 05/12/2022 “**Adesione al progetto MOVE-IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti)** di cui alla DGR 745/2022. Approvazione documenti tecnici per l’avvio del progetto” nella quale è descritto nel dettaglio il servizio e in particolare è precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione qualora si verificano previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti e in occasione delle domeniche ecologiche, laddove adottate con specifica ordinanza;
- **l’Ordinanza Sindacale n° 393 del 23/12/2022** con la quale il Comune di Formigine ha stabilito di:
 - consentire la circolazione nell’area soggetta alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale, in attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema MOVE-IN, secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2127/2022, appartenenti alle seguenti categorie:
 - veicoli alimentati a **benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2**, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
 - veicoli alimentati a **GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1**, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - veicoli **diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4** non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
 - **ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1** non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
 - non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le domeniche ecologiche, individuate dalla presente ordinanza sindacale, e in caso di attivazione delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione, precisando che, durante tali periodi, i veicoli che hanno aderito al sistema MOVE-IN sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell’aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;

- che nel corso del 2021 nella Provincia di Modena, nonostante siano stati rispettati il valore limite annuo relativo al biossido di azoto (NO₂), pari a 40 µg/m³, e il valore limite annuo per le polveri PM₁₀, pari a 40 µg/m³, è stato superato per più dei 35 giorni/anno consentiti il valore limite giornaliero relativamente al PM₁₀, pari a 50µg/m³;
- che dal 1° gennaio 2022 nella Provincia di Modena si sono già registrati 67 superamenti del valore limite giornaliero fissato per le polveri PM₁₀;
- che il Comune di Formigine con Ordinanza sindacale n° 305 del 07/10/2022 ha dato attuazione ai provvedimenti individuati dalle norme sopra richiamate nel periodo 07/10/2022 – 31/12/2022;

Preso atto:

- degli sforamenti costanti del numero massimo di superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀ nella Provincia di Modena;
- che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

Verificato:

- che la popolazione residente nel Comune di Formigine è superiore a 30.000 abitanti;
- che il Comune di Formigine è pertanto tenuto all’attuazione dei provvedimenti individuati dagli art. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR così come aggiornati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1412/2017, dalla Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 33/2021 e n. 189/2021;

Ritenuto opportuno, stante gli sforamenti costanti del numero massimo annuale di superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀ rafforzare sul nostro territorio le limitazioni emergenziali previste dalla Regione Emilia-Romagna sull’utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con misure più restrittive;

Richiamati:

- l’art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- l’art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- gli artt. 122 e 182 del D.Lgs 152/06 “Testo unico in materia Ambientale”;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- l’art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;

ORDINA

1. nel **periodo 02/01/2023 – 30/04/2023**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Formigine, come approvata con D.G.C. n. 116 del 28/09/2017 rappresentata graficamente nell'**Allegato A**:

1.1 nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì** ai:

- veicoli alimentati a **benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2**, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a **GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1**, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli **diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4** non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- **ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1** non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso nei giorni festivi di venerdì 6 gennaio, lunedì 10 e martedì 25 aprile 2023.**

1.2 nelle giornate di **domenica**:

- veicoli alimentati a **benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2**, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a **GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1**, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli **diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4** non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- **ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1** non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso nella giornata di domenica 9 aprile 2023.**

2. **dal 01/01/2023 al 30/04/2023**, in tutto il territorio comunale:

2.1. nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile, è **vietato** utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro):

- nei generatori, con potenza nominale sino a 500 kW, alimentati a biomasse combustibili solide, con certificazione ambientale **inferiore a 3 stelle** così come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186;
- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato, da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014.

2.2 è **vietato** l'abbruciamento di residui vegetali ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.

Nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, è prevista la deroga a tale divieto per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno.

La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria di cui al successivo punto 3 della presente Ordinanza e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Gli abbruciamenti in deroga dovranno essere condotti e comunicati secondo le indicazioni dell'allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021 dettagliatamente riportati nel sito Internet della Regione al seguente link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>".

3. **dal 01/01/2023 al 30/04/2023** l'adozione delle seguenti **misure emergenziali** nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo, individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:
 - 3.1 nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Formigine, come graficamente rappresentato nell'**allegato A**, dei seguenti veicoli:
 - veicoli alimentati a **benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2**, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
 - veicoli alimentati a **GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1**, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - veicoli **diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6A o Euro 6B);
 - **ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1** non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.
 - 3.2 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile;
 - 3.3 in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:
 - 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
 - 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8);
 - 3.4 sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma 3.3 ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);
 - 3.5 in tutto il territorio comunale, sono vietate tutte le combustioni all'aperto (falò, barbecue ...);
 - 3.6 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
 - 3.7 sono escluse dalle limitazioni di cui al precedente comma 3.6 le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

4. **l'area del centro abitato del Comune di Formigine** in cui si applica il divieto di circolazione di cui ai punti **1 e 3.1** della presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l'**allegato A** ed è delimitata come segue: Via Gatti, Via Giardini Sud (da rotatoria Via Gatti/Via Quattro Passi a intersezione con Via Achille Grandi), Via Achille Grandi, Via Sassuolo (da intersezione Via Achille Grandi, direzione sud, fino intersezione con Via Costrignano), Via Radici (da intersezione con Via Ferrari a intersezione con Via Romano, Via Romano fino a intersezione con Via Pio La Torre, Via Pio La Torre, Via San Giacomo (da intersezione con Via Mosca a intersezione con Via Beato Rolando Righi), Via Beato Rolando Righi, Via Giardini

Nord (inizio area sottoposta a restrizione alla circolazione stradale rappresentata dalla rotatoria Via Resistenza/Beato Rolando Righi), Via Sant'Onofrio (inizio area sottoposta a restrizione alla circolazione stradale rappresentata dall'intersezione con Via Lazio), Via Sant'Antonio (inizio area sottoposta a restrizione alla circolazione stradale rappresentata dall'intersezione con Parcheggio campo da Rugby);

5. **Sono esclusi dal divieto** di circolazione di cui al precedente **punto 1.1** i seguenti veicoli:
 - a) autoveicoli che hanno **aderito al sistema MOVE-IN**, secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2127/2022, così come disposto dall'ordinanza Sindacale del Comune di Formigine n° 393 del 23/12/2022;
6. **Sono esclusi dal divieto** di circolazione di cui ai precedenti **punti 1 e 3.1** i seguenti veicoli:
 - a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
 - c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi **Allegato B** al presente provvedimento);
 - d) altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PAIR 2020 approvato (vedi **Allegato C** al presente provvedimento);

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l'uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 38,00 a € 228,00;
- c) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2.1, 3.2, 3.3 e 3.6 è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;
- d) l'inosservanza delle altre disposizioni previste dalla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 e € 500,00;

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle precedenti lettere b), c) e d), in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada (Polizia Locale), gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL).

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

, li 27/12/2022

Sindaco
Maria Costi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Ordinanza N° 395 del <%data_adozione%>

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a MARIA COSTI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Documento stampato il giorno 28/12/2022 da Manicardi Roberto.

Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Brizzi